



Comunità della
VALLE DI SOLE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,
ABITATIVE E ISTRUZIONE
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

n.prot. 3951/22.5

Malé, 24.06.2025

Il Responsabile del Servizio Politiche sociali, abitative e istruzione

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 12 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);
- l'art. 19 della L.p. n. 23/1992 e s.m. e i. (Legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la L.p. n. 13/2007 e s.m. e i. (Legge provinciale sulle politiche sociali);

in esecuzione

del decreto del Presidente n. 46 del 30.04.2025

della determinazione del Responsabile n. 105 del 23.06.2025

rende noto

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA L.p. 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI DUE CENTRI SERVIZI PER ANZIANI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI (36 MESI: DAL 1.09.2025 AL 31.8.2028)

CIG (verrà richiesto in fase di avvio del progetto o di stipula della convenzione)

Art. 1 - Premessa

1. La Comunità della Valle di Sole (**di seguito Comunità**), in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.

3. La Comunità con Decreto del Presidente n. 46 di data 30.04.2025, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato un atto di indirizzo per la pianificazione, organizzazione ed erogazione di servizi per l'area "Età anziana", servizio nell'ambito "Semiresidenziale" mediante "Centri servizi per anziani" e più precisamente mediante la presenza ed attività sul territorio della Valle di Sole di n. 2 Centri servizi per anziani; entrambi con aperture settimanali parziali e con struttura messa a disposizione del soggetto proponente:
- uno con sede in Alta Val di Sole, purché sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Mezzana, Pellizzano oppure Ossana,
 - il secondo con sede in Bassa Valle, purché con sede sull'asse della valle, in uno dei seguenti Comuni: Dimaro Folgarida, Croviana, Caldes, Malé, oppure Terzolas,
- oltre ad attività complementari quali il servizio trasporto utenti, i Laboratori territoriali itineranti da organizzare in Comuni diversi dalle sedi dei Centri.
- L'atto di indirizzo riguarda altresì la concessione di contributo ex art. 36 bis della L.p. n. 13 del 2007 a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione dei due Centri servizi per anziani, nonché servizi complementari di tipo laboratoriale territoriale, qualificando con medesimo atto i predetti servizi come SINEG – servizi di interesse generale non economici.
4. La Comunità con Determinazione del Responsabile n. 105 del 23.06.2025, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007, ivi compreso il presente Bando (Allegato A).

Art. 2 - Oggetto - attività finanziabili

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, agli enti previsti dall'art. 3, comma 3 lett. d) e d bis) della medesima legge, a totale copertura delle spese relative alla gestione dei Centri servizi per anziani e attività complementari, di tipo laboratoriale territoriale di sviluppo di comunità e nonché l'attività progettuale di raccolta di segnalazioni telefoniche e richieste di supporto con attivazione della rete solidale locale denominato "Chiamaci" (**di seguito Servizi**). La configurazione del servizio contempla caratteristiche proprie dei servizi semiresidenziali e di

contesto per anziani e dei servizi territoriali, previsti ai punti 3.10, 3.20 e 5.1 del Catalogo dei servizi socio assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2187 del 23 dicembre 2024 (**di seguito Catalogo**), nonché la mission descritta al successivo articolo.

Gli obiettivi generali dei Servizi sono descritti all'art. 1, dello schema di convenzione allegato al presente Bando (Allegato C).

Gli elementi minimi per la progettazione dei Servizi sono illustrati nel documento di cui all'Allegato C bis al presente Bando

2. L'attività finanziata prevede l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, di cui i beneficiari del contributo risulteranno incaricati anche in virtù della conclusione della convenzione, indicati nello schema di convenzione allegato, costituente l'accordo di collaborazione ex art. 3 co. 2 L.p 13/2007.

Art. 3 – Mission sociale dei Servizi

1. Le attività e iniziative offerte dai Centri servizi per anziani e sul territorio mediante attività aperte alla cittadinanza di tipo laboratoriale e progettuale concorrono con altri servizi a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente e si caratterizzano per la loro polifunzionalità. Mirano a favorire la salute, il benessere, la qualità della vita, la sicurezza, in coerenza con gli indirizzi di politica sociale espressi a livello di valle (anche con riferimento alle azioni promosse nell'ambito del modello organizzativo "Spazio Argento"), con indirizzi e norme a livello nazionale e internazionale.
2. I Servizi si configurano come:
 - **A)** un luogo che offre alle persone, inviate al Centro dal Servizio sociale della Comunità, una serie di prestazioni socio-assistenziali dirette alla persona, di assistenza, cura e benessere della stessa. Tra le offerte rientra anche il servizio trasporto al/dal Centro in quanto servizio facilitante la frequenza del Centro medesimo;
 - **B)** un luogo che offre anche opportunità di intrattenimento, incontro e socialità, di partecipazione sociale, di espressione di soggettività e di capacità in attività collettive, sociali e ricreative dirette ai frequentanti i Centri;
 - **C)** un luogo del tessuto di valle aperto anche all'accesso libero, che offre attività ricreative, culturali, formative strutturate in gruppo, autoprogettate, autorealizzate o offerte da altri partecipanti al servizio territoriale. Le attività richiedono l'elaborazione e la realizzazione di laboratori nei Centri e "laboratori territoriali" con sede presso il Centro e/o nella formula di

“laboratori itineranti” nell’ambito di valle. Le attività sono aperte alla cittadinanza su specifiche prospettive di azione quali l’invecchiamento attivo, la tutela della salute e del benessere, la cura della persona, l’alfabetizzazione digitale, la cittadinanza attiva, le relazioni con i vicini e di altri temi, tempo per tempo, individuati quali attività in linea con il programma di azione di “Spazio Argento”;

- **D)** una progettualità con finalità di raccolta di segnalazioni telefoniche e richieste di supporto con attivazione della rete solidale locale di servizi di prossimità denominato “Chiamaci”;
- **E)** un nodo propulsore della rete locale di soggetti formali e informali, di associazionismo e volontariato, di servizi e opportunità, di attivazione del territorio e promozione di valori sociali, finalizzate ad attivare reti e progetti, per i quali il soggetto gestore risulta ente capofila o soggetto di partenariato. Il ruolo è di propulsore di pratiche sociali di buon vicinato, di servizi di prossimità a basso contenuto tecnico-professionale auto sostenibili, di promozione di competenze di cura, di mutualità intergenerazionale e di volontariato, anche con la mediazione di tecnologie per l’informazione e la comunicazione.

Art. 4 - Durata e budget complessivo

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività per i Servizi che decorre dal 1° settembre 2025 e termina il 31 agosto 2028, ad eccezione dell’attività complementare relativa al progetto “Chiamaci” che partirà dal 1° luglio 2026.
2. La durata degli interventi è prorogabile per un ulteriore anno (fino 31/08/2029) previa valutazione del Servizio Politiche sociali, abitative e Istruzione in merito al livello di rispondenza degli interventi ai bisogni delle persone e del territorio, nonché all’opportunità di individuare modalità differenti di affidamento/finanziamento. L’eventuale proroga è comunicata al Soggetto gestore con preavviso di 6 mesi dalla scadenza. Il Soggetto gestore è tenuto alla realizzazione dei Servizi alle condizioni e importi definiti nella concessione originaria del contributo e stabiliti nella convenzione.
3. Successivamente all’approvazione della graduatoria di merito dei soggetti proponenti (art. 12 comma 8), è possibile dare avvio ai Servizi, a decorrere dal 1° settembre 2025, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.
4. Qualora non sia possibile concludere l’intera procedura di concessione del contributo entro il 31 agosto 2025, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo

strettamente necessario al completamento della procedura medesima mantenendo invariata la durata di 36 mesi;

5. L'importo massimo da erogare a titolo di contributo di cui all' art. 36 bis della L.p. 13/2007, riferito al periodo di cui al comma 1 ammonta complessivamente ad **euro 522.000,00**;
6. Qualora il disavanzo di gestione dell'attività calcolato in sede di rendicontazione annuale (spese sostenute finanziabili meno entrate conseguite) risultasse inferiore al contributo concesso per l'anno di riferimento, l'importo del contributo viene rideterminato in misura pari al disavanzo stesso.
7. Non è ammessa alcuna compensazione del contributo tra le diverse annualità.

Art. 5 - Requisiti dei soggetti proponenti

1. La domanda di contributo può essere presentata dagli enti di cui all'art. 2 comma 1. che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso:
 - a) dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, applicati per analogia ed in quanto compatibili;
 - b) dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e s.m.i, (di seguito **Regolamento**), per l'aggregazione funzionale dell'Area "Età anziana", Ambito "Servizi semiresidenziali". Il concorrente dovrà indicare gli estremi della comunicazione del Servizio politiche sociali della PAT – Provincia Autonoma di Trento di iscrizione al registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento riferite alla concessione del contributo.
 - c) di un'esperienza di almeno 24 mesi, anche non continuativi, maturati nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2024, nella gestione di servizi socio-assistenziali per anziani, residenziale, semi-residenziali oppure domiciliari per anziani, svolti per conto di enti pubblici e privati,
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 6 - Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5;
- b) un consorzio partecipante in nome e per conto dei soggetti indicati quali esecutori dei Servizi.

In questo caso:

- il consorzio deve risultare in possesso del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 5;
- ciascuno dei soggetti consorziati indicati quali esecutori del servizio deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 lettere a) e se svolge attività previste dal Catalogo deve possedere anche i requisiti previsti dalla lettera b) del medesimo articolo;
- i soggetti consorziati indicati quali esecutori del servizio devono risultare, complessivamente, in possesso del requisito previsto dalla lettera c) dell'art. 5.

c) un consorzio partecipante in nome e per conto proprio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5;

d) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti (ATS). In tal caso tutti i soggetti che fanno parte dell'ATS devono risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 lettera a) e se svolgono attività previste dal Catalogo devono possedere anche i requisiti previsti dalla lettera b) del medesimo articolo. Il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 5 deve essere posseduto complessivamente dai soggetti del raggruppamento.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. d), all'atto di presentazione della domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa, in carta semplice **(Allegato H)**.

Art. 7 – Partenariato attivo.

1. Il Soggetto gestore, individuato per la realizzazione dei Servizi, può costituire un partenariato con attori istituzionali e non, pubblici e privati (profit e/o non profit), fermo restando che la Comunità della Valle di Sole intratterrà ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il Soggetto gestore.

2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione (**Allegato I**), sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione delle attività programmate.
3. In sede di valutazione delle proposte progettuali si terrà conto del partenariato e del coinvolgimento attivo nelle attività previste. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione della domanda non viene considerata la partnership.
4. Non sono considerati partner, ai fini di questo Bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio delle attività programmate e quelli che partecipano in qualità di fornitori di beni e servizi o comunque dove è prevista una compensazione economica.

Art. 8 - Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. Per partecipare alla procedura di cui al presente Bando occorre inviare, a pena di esclusione, la domanda di contributo (**Allegato D**) e la documentazione a corredo della stessa di cui al successivo comma 2., sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto capofila (in caso di forme associative)

all'indirizzo assistenza@pec.comunitavalledisole.tn.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 luglio 2025

indicando nell'oggetto della PEC:

“selezione per la gestione di due Centri servizi per anziani, attività complementari”

2. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale della Comunità:
 - a) le dichiarazioni (**Allegati E o E/bis**) sul possesso dei requisiti di partecipazione, in base alle forme indicate all'art. 6;
 - b) la proposta progettuale (**Allegato D bis**), ripartita in n. 10 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato all'art. 13, da predisporre sulla base degli elementi minimi di cui **all'Allegato C bis** del presente Bando;
 - c) il piano economico di 12 mensilità di durata del progetto e le relative schede di dettaglio (**Allegato F**);
 - d) la relazione finanziaria che illustra le tipologie di entrata e di spesa (**Allegato G**);

- e) l'eventuale copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, se la documentazione non è sottoscritta digitalmente ma con firma autografa;
- f) l'eventuale copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato capofila e dei soggetti consorziati, se il soggetto non è iscritto al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS);
- g) l'eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi forma associativa di cui all'art. 6, comma 1., lett. d) sottoscritta dai rappresentanti legali dei soggetti che intendono associarsi (**Allegato H**);
- h) le eventuali schede di adesione di partenariato come indicato all'art. 7, comma 2 (**Allegato I**).

3. La modulistica da utilizzare per la domanda di contributo e la documentazione a corredo di cui al comma 2 è pubblicata in allegato al presente Bando e sul sito internet istituzionale della Comunità. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

4. La documentazione da produrre per la partecipazione alla procedura dovrà essere salvata ed inviata in formato PDF non modificabile **in una cartella compressa protetta da password, pena l'esclusione. Solo la domanda di contributo NON deve essere protetta da password e quindi NON deve essere inserita nella cartella protetta.**

La password per l'apertura della cartella protetta dovrà essere comunicata a mezzo PEC al Servizio Politiche sociali, abitative e Istruzione all'indirizzo assistenza@pec.comunitavalledisole.tn.it a partire

dal giorno 28 luglio 2025 alle ore 12.01 alle ore 23.59 del giorno 29 luglio 2025

pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

5. Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valida se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.

6. Le domande presentate oltre il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse non verranno ammesse alla valutazione, salvo quanto indicato nel successivo art. 10. Rimane ad esclusivo rischio del soggetto proponente il recapito della domanda ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.

Art. 9 - Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 8, comma 1;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 8;
 - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5.
3. Non sono ammesse le domande prive della documentazione di cui all'art. 8 comma 2., lettere a), b), c) e d).

Art. 10 - Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La Comunità si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di richiedere al soggetto proponente:
 - a) chiarimenti sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dalla Comunità, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande con oggetto *"Richiesta chiarimenti selezione per la gestione di due Centri servizi per anziani, attività complementari"* tramite il seguente indirizzo (pec) assistenza@pec.comunitavalledisole.tn.it. Le richieste di

chiarimento e le relative risposte sono pubblicate entro 5 giorni dalla loro ricezione sul sito web www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali.

Art. 11 - Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio politiche sociali, abitative e istruzione, che rappresenta pertanto la Comunità: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

Art. 12 - Procedimento

1. La Comunità dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 9.
2. La valutazione delle proposte progettuali, presentate a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, da almeno due componenti esperti di cui uno con funzioni di segretario, nominata dalla Comunità successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. A seguito del ricevimento della password per l'apertura della cartella protetta, come precisato dall'art. 8, comma 4, la Comunità, in seduta pubblica, fissata per il giorno **30 luglio 2025 alle ore 9:00** presso la sede della Comunità, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata.
4. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione contenuti **nell'Allegato B** al presente Bando.
5. I lavori della Commissione e la formazione della graduatoria di merito dei soggetti proponenti dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Commissione stessa.
6. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda o di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente bando.

7. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
8. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito web www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali.
9. La Comunità procederà a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti all'art. 5 in capo al soggetto primo in graduatoria e in base alla forma di partecipazione verranno verificati i requisiti in capo agli ulteriori soggetti secondo quanto specificato all'art. 6, al fine della stipula della convenzione.
10. Qualora non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti ovvero fosse verificata la non veridicità di quanto dichiarato, la Comunità, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda e potrà, eventualmente, procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
11. La Comunità, in ogni caso, comunicherà gli esiti delle verifiche ai soggetti interessati.

Art. 13 - Criteri di valutazione della proposta progettuale a contributo

1. La Commissione valuta la qualità delle proposte progettuali e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub-criteri, e modalità contenuti nell'**Allegato B** al presente bando.

Art. 14 - Spese ammissibili ed entrate in deduzione

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese direttamente riconducibili alla realizzazione del servizio previsto dal presente Bando:
 - a) spese per il personale dipendente impiegato nella realizzazione diretta delle attività, comprese le funzioni di coordinamento;
 - b) spese per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza inerenti all'attività finanziata, comprese quelle per la formazione e la supervisione del personale dipendente e dei volontari;

c) rimborso spese per volontari: l'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (articolo 17, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore);

d) spese per immobili: sono a carico del Soggetto gestore le spese per le pulizie/riscaldamento/l'affitto/canone d'uso, le utenze ecc. e la manutenzione ordinaria delle proprie sedi. Sono ammissibili le medesime spese di eventuali altre strutture utilizzate dal Soggetto gestore per lo svolgimento dell'attività (es. laboratori itineranti);

e) spese per automezzi impiegati per il servizio trasporto dei beneficiari delle attività, quali a titolo esemplificativo: noleggio, carburante, tasse di circolazione, manutenzioni. Dette spese possono essere imputate come rimborso chilometrico nei limiti delle tariffe delle tabelle ACI;

f) spese per l'acquisto di piccole attrezzature (ad esempio telefoni, computer, etc..) strettamente collegate alle attività previste. Sono ammessi gli acquisti di beni per un importo unitario inferiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);

g) spese per l'acquisto di materiali di consumo/generi alimentari e spese varie per lo svolgimento delle specifiche attività rivolte ai destinatari;

2. Sono inoltre ammissibili a contributo, in quota parte e per un importo massimo pari al 12% dei costi diretti imputabili al servizio di cui al comma 1., le spese generali, quali a titolo esemplificativo: costi del personale amministrativo (in riferimento alle attività contabili, di controllo di gestione, di rendicontazione, di gestione del personale, ecc.), della sede amministrativa, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, quote associative, coperture assicurative obbligatorie (art. 16 schema di convenzione), ammortamenti (accantonamenti di quote di ammortamento di beni e attrezzature impiegati in quota a parte nella gestione del servizio, riconosciuti nella misura di legge prevista, escluse le quote di ammortamento accelerate ed anticipate), ecc
3. Il Soggetto gestore può concorrere al finanziamento delle spese con entrate proprie. Concorrono al finanziamento delle spese gli introiti derivanti dalla compartecipazione alla spesa/quote associative dei beneficiari del servizio che accedono con modalità libera, con particolare riferimento al servizio di trasporto (almeno pari ad € 1.600,00 annuali).
4. Le entrate devono essere inserite nel piano economico e nel rendiconto e vanno a copertura delle spese ammesse. La differenza tra le spese ammesse e le entrate del comma precedente costituisce il disavanzo finanziabile fino all'importo annuo massimo di cui all'art. 4 comma 5.

5. Tutte le spese si intendono comprensive di i.v.a., ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il Soggetto gestore.
6. Le spese relative all'attività finanziata devono essere supportate da idonea documentazione, che consenta l'identificazione della natura delle stesse. Per le spese generali di cui al comma 2. nella relazione finanziaria presentata a corredo del piano economico dovrà essere illustrato il metodo di calcolo utilizzato per la ripartizione.
7. Sono considerati ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti sono effettuati attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari (es. bonifico bancario/postale) che consentano l'evidenza dell'addebito sul c/c bancario o postale dedicato alla commessa pubblica, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti. Non sono pertanto ammessi pagamenti con carta di credito personale, né le compensazioni. Sono esclusi i pagamenti in contanti. Nel rispetto degli obblighi della tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della citata norma, il codice identificativo di gara (CIG).
8. Nella redazione del piano economico e del rendiconto economico il Soggetto gestore deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
9. Qualsiasi finanziamento di altri Enti pubblici o di Enti privati deve essere evidenziato nelle voci di entrata in sede di presentazione del piano economico e del rendiconto.

Art. 15 - Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. È ammessa la concessione del contributo previsto dal presente bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto partner o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda di contributo devono essere dichiarate nel piano economico ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 16 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
 - a) spese non direttamente riconducibili al progetto;

- b) spese di progettazione, studio e di ricerca preliminari e propedeutici alla presentazione del progetto o propedeutici alla rendicontazione del progetto stesso;
- c) sanzioni e interessi passivi;
- d) acquisto di attrezzatura, arredi, materiale di consumo e cancelleria di costo unitario superiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
- e) spese di rappresentanza;
- f) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- g) spese per manutenzione straordinaria su immobili;
- h) spese per incarichi per la rappresentanza in giudizio.

Art. 17 – Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate con apposita Convenzione sottoscritta dal Responsabile del Servizio politiche sociali, abitative e Istruzione e dal Soggetto gestore.
2. Detta convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'articolo 28 della L.p. 23/1992 e dell'articolo 3, comma 2, della L.p. 13/2007 e sarà stipulata mediante scrittura privata digitale sulla base dei contenuti dello schema allegato al presente Bando **(Allegato C)**.
3. La Convenzione indica, tra l'altro:
 - a) gli obblighi di servizio pubblico che la Comunità pone a carico del soggetto assegnatario del contributo;
 - b) gli obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - c) gli obblighi della Comunità;
 - d) le modalità di liquidazione e rendicontazione del contributo;
 - e) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione dei Servizi;
 - f) le vicende soggettive del Soggetto gestore;
 - g) le ipotesi di decadenza, rinuncia e revoca del contributo;
 - h) il trattamento dei dati personali;
 - i) le ipotesi e modalità di revisione della stessa.
4. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario per la messa a disposizione delle strutture, dichiarerà il titolo del possesso o della disponibilità all'utilizzo,

nonché i requisiti indicati all'art. 9 della Convenzione, allegata al presente bando, e nell'Allegato 1 al Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. (requisiti strutturali) "Aggregazione funzionale ETA' ANZIANA – AMBITO SEMIRESIDENZIALE".

5. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della Convenzione.
6. Come previsto dall'art. 5 della Convenzione, allegata al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione del Servizio, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con gli anziani, limitatamente al personale indicato nella tabella pubblicata con il presente bando e ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.
7. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 21 della Convenzione, allegata al presente bando.
8. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 22 della Convenzione, allegata al presente bando.

Art. 18 - Obblighi del beneficiario del contributo

1. Il beneficiario del contributo, nonché Soggetto gestore del servizio, è tenuto a dare esecuzione a quanto previsto nello schema di convenzione (**Allegato C**), che integrato con la proposta progettuale presentata in sede di domanda di contributo, verrà sottoscritta dalle parti e costituirà impegno reciproco. Laddove il beneficiario sia inadempiente rispetto alla realizzazione dell'attività o del progetto oggetto di contributo, la Comunità si riserva il potere di revocare in tutto o in parte l'erogazione del contributo, in dipendenza della gravità dell'inadempimento.

Art. 19 - Pubblicità

1. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
CULTURA, SOCIO – ASSISTENZIALE
dott.ssa Cristina Rizzi
f.to digitalmente